



# COMUNE DI TOMBOLO

Provincia di Padova

Via Vittorio Veneto, 16 – 35019 Tombolo (PD) - tel. 049/5968322 - fax 049/5968098  
C.F. 81000570283 - P.IVA 01903730289 – www.comune.tombolo.pd.it

Prot. n. 13356

R.AA.PP. n. 1000/2008

Ordinanza n. 44

**OGGETTO: Ordinanza Decoro Urbano**

## IL SINDACO

### Constatato che:

- il territorio comunale ha visto negli ultimi anni uno sviluppo urbanistico edificatorio eccessivo ed un incremento repentino del numero di residenti nel Comune di Tombolo che ha determinato l'impossibilità temporale di far maturare un naturale processo di integrazione a causa anche di un'elevata concentrazione di cittadini provenienti da paesi extracomunitari e neo-comunitari con tradizioni e culture diverse;
- negli ultimi mesi, per la prima volta nel territorio comunale, in alcuni siti, parcheggi, piazze, giardini pubblici, impianti sportivi comunali, luoghi di ritrovo occasionali e giovanili, si sono registrate più volte situazioni o episodi di degrado della vita pubblica cittadina che normalmente interessavano altre realtà territoriali più estese e socialmente più complesse;
- tali eventi vanno stroncati sul nascere perché rendono problematico ed insicuro l'esercizio delle relazioni sociali in conseguenza della presenza di gruppi di persone dedite al consumo e all'abuso di sostanze alcoliche che si radunano presso i siti sopra citati nei quali si sono registrati atti vandalici e danneggiamenti vari di beni privati e pubblici;
- l'abuso di sostanze alcoliche più volte segnalato a carico dei frequentatori dei siti sopra indicati, ha comportato segnalati casi di tensione tra cittadini;
- questi eventi vengono percepiti dalla cittadinanza come un primo chiaro segnale di insicurezza che disturba la pubblica convivenza ed allarma i residenti del nostro territorio rendendo ancora più difficoltosa l'accoglienza dei nuovi residenti e l'integrazione sociale;
- cibi e bevande, reperibili nei tradizionali esercizi commerciali e pubblici, vengono consumati sulle citate aree pubbliche e gli involucri, nonché i contenitori di tali alimenti, siano essi di cartone, di vetro, di alluminio o di altro materiale sono abbandonati sul suolo pubblico, nonostante vi sia la presenza di appositi contenitori, in dispregio, quindi, dei regolamenti comunali vigenti, generando, nel contempo, manifeste situazioni di pericolo per coloro che vi abitano e/o transitano;
- i contenitori in vetro abbandonati nelle strade e nei parcheggi costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone che transitano a piedi, in bicicletta o con altri veicoli. In alcuni casi gli stessi sono stati utilizzati per compiere volontari atti vandalici;
- questi episodi non si erano finora verificati nel nostro territorio comunale;

### Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale ha investito considerevoli risorse umane ed economiche per migliorare il decoro, la pulizia e l'igiene delle aree pubbliche al fine di restituire e garantire la piena fruibilità delle stesse alla popolazione;
- le riprovevoli e censurabili condotte sociali di alcuni soggetti tendono a vanificare gli enormi sforzi profusi dall'Amministrazione Comunale che ha messo in campo cospicui investimenti in termini di risorse economiche ed umane per migliorare la qualità della vita dei residenti;

- gli eventi registrati e tali comportamenti sono di per sé motivo di condizionamento della qualità della vita, sia quella reale che quella percepita, di cui gli abitanti devono godere, anche in orario serale e notturno, con ripercussioni sui fondamentali diritti della salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno, alla pulizia dei luoghi pubblici nonché alla sicurezza ed incolumità;
- La sola detenzione dei citati contenitori in vetro specie se in luogo pubblico e in presenza di persone, può essere considerato come potenziale strumento idoneo a minacciare od offendere e comunque se abbandonato al suolo può costituire pericolo della pubblica incolumità e dei beni altrui;

### **Ritenuto:**

- prioritarie le ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare i fenomeni sopradescritti, al fine di evitare rischi per tutti i cittadini, specie alle fasce più deboli quali anziani, donne e bambini che frequentano gli spazi pubblici cittadini e che hanno diritto a fruire di tali spazi in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;
- necessario, ai fini della tutela della sicurezza pubblica e della incolumità delle persone e per rendere più efficace l'azione di vigilanza, controllo e repressione svolta dagli organi di Polizia, **vietare il consumo di bevande nonché la detenzione**, in contenitori di vetro, di alluminio o di altro materiale, ai fini dell'immediato consumo in alcune parti del territorio con particolare riferimento alle piazze, nelle aree adibite a sosta, nei parchi pubblici, nelle adiacenze degli impianti sportivi, nei parcheggi ed aree antistanti strutture commerciali, nei punti di ritrovo per giovani (es. patronati, palestre, impianti sportivi, ecc..), in prossimità delle chiese e monumenti storici ed edifici comunali, in luoghi di uso pubblico, con esclusione del consumo effettuato immediatamente all'esterno dei pubblici esercizi e all'interno dei "plateatici" loro concessi od in aree oggetto di specifica concessione o gestione privata o pubblica;
- nel caso di manifestazioni pubbliche autorizzate nei siti sopra indicati, nelle quali è autorizzata la somministrazione di bevande, si intendono anch'esse escluse dal presente divieto per la durata della manifestazione con riferimento all'area in concessione e/o in uso;

### **Visto:**

- l'art. 54 del D. Lgs.vo n. 267/2000 – Testo Unico delle Norme sull'Ordinamento degli Enti Locali così come modificato dall'art. 6 comma 1 del Decreto Legge 23.05.2008 n. 92, convertito con Legge 24.07.2008 n. 125;

- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

## **ORDINA**

**È vietato dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di ogni giorno**, nelle aree adibite alla sosta, nei parchi pubblici, nei parcheggi ed aree antistanti strutture od attività commerciali, nei punti di ritrovo per giovani ( es. patronati, palestre, impianti sportivi ecc.. ), in prossimità di luoghi di culto, monumenti storici, edifici comunali , in luoghi pubblici o di uso pubblico:

1. consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione delle consumazioni effettuate immediatamente all'esterno dei pubblici esercizi od all'interno delle aree autorizzate od a loro concesse ed in occasione di manifestazioni dove il consumo di bevande alcoliche sia autorizzato limitatamente ad un'area circoscritta e quindi con limiti sia dimensionali che temporali;
2. abbandonare i vuoti dei contenitori delle bevande, i bicchieri, gli involucri, i cartoni ed altro materiale atto a contenere od in uso a detti prodotti;
3. calpestare, sedersi o sdraiarsi sul manto erboso o lasciare sullo stesso, anche temporaneamente, biciclette, borse e quant'altro possa nuocere al decoro del luogo;
4. abbandonare fuori degli appositi contenitori rifiuti in genere;
5. sedersi, coricarsi, sopra o lungo i muri di aree ed infrastrutture pubbliche, sulle fontane, sui monumenti, sugli schienali delle panchine od appoggiare i piedi sul sedile, per terra, lungo le vie, nelle aree pubbliche od aperte al pubblico e nelle piazze;
6. l'uso dei giochi e degli altri impianti ricreativi dedicati ai bambini, normalmente ubicati nelle aree verdi pubbliche predisposte, ai maggiori di anni 12;

7. l'accesso alle aree verdi pubbliche quando è in azione l'impianto di irrigazione;
8. arrampicarsi sui monumenti, sugli alberi, sui pali dell'illuminazione pubblica, sulle fontane, lavarsi od effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, presso le fontane, o prelevare l'acqua;
9. portare a passeggio cani non al guinzaglio e senza essere dotati di materiale al seguito idoneo alla "raccolta immediata" delle eventuali deiezioni a carico dei proprietari. (Per materiale idoneo deve intendersi un paio di guanti in lattice o similari od eventuale paletta, sacchetto e fazzoletti, che devono essere esibiti su richiesta dell'autorità di Polizia);
10. qualsiasi comportamento od atto che comprometta la pulizia di luoghi, il decoro o arrechi molestia, disturbo alle persone o danno alle cose, non espressamente indicato nei punti precedenti;

-La violazione dei precetti di cui ai punti precedenti sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 a norma dell'art. 7 bis/1° comma del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

-All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti e ad interrompere immediatamente il comportamento scorretto ripristinando nel più breve tempo possibile le condizioni originarie del luogo. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale e l'eventuale ripristino potrà essere effettuato a cura dell'Amministrazione Comunale addebitando ai trasgressori euro 100,00 (cento euro) per la chiamata d'intervento del personale incaricato dal Comune ed euro 50,00 (cinquanta euro) per ogni periodo minimo, rapportato alla mezz'ora, nel quale il personale comunale od il personale comunque incaricato dal Comune rimane impegnato nelle operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti o del ripristino del luogo alle condizioni originarie, salvo danni di entità maggiore per i quali saranno chiamati a rispondere per intero i trasgressori.

-Il presente provvedimento è di carattere provvisorio e sperimentale, con validità limitata a mesi dodici dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e/o comunque, con validità confermata fino all'emanazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana.

- la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Padova - Ufficio Territoriale del Governo, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva;

-Il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ne sarà data immediata comunicazione al pubblico con ogni mezzo ritenuto efficace, agli organi di stampa e d'informazione e verrà pubblicata sul sito internet Comunale;

-La Polizia Locale è incaricata di fare rispettare l'esecuzione della presente ordinanza;

-La presente ordinanza ai sensi del Decreto - Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n. 125, viene trasmessa alle Forze dell'Ordine per quanto di competenza;

-Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Tombolo, 09 Ottobre 2008

IL SINDACO  
Franco Zorzo